

L. 06/12/1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

ART. 1 Finalità e ambito della legge.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

L. 394/91 – ART 1 “Finalità della legge”

- 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
- I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

L. 394/91 – ART 1 “Finalità della legge”

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

L. 394/91 – ART 1 “Finalità della legge”

- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

L. 394/91 – ART 1 “Finalità della legge”

- 4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le **aree naturali protette**. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

L. 394/91 – ART 2 “Classificazione delle aree naturali protette”

- 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

L. 394/91 – ART 2 “Classificazione delle aree naturali protette”

- 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

L. 394/91 – ART 2 “Classificazione delle aree naturali protette”

- 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

L. 394/91 – ART 8 “Istituzione delle aree naturali protette nazionali”

- 1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
- 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

L. 394/91 – ART 8 “Istituzione delle aree naturali protette nazionali”

- 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
- 7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

L. 394/91 – ART 9 “Ente parco”

- 1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente
- 2. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) la Comunità del parco.

L. 394/91 – ART 10 “Comunità del parco”

- 1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
- 2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
 - a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
 - b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
 - c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
 - d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
 - d-bis) sullo statuto dell'Ente parco (24).

L. 394/91 – ART 11 “Regolamento del parco”

- 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
- 2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

L. 394/91 – ART 11 “Regolamento del parco”

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani (25).

L. 394/91 – ART 11 “Regolamento del parco”

- 2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo

L. 394/91 – ART 11 “Regolamento del parco”

- 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
 - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

L. 394/91 – ART 11 “Regolamento del parco”

- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

L. 394/91 – ART 11 “Regolamento del parco”

- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
- 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

L. 394/91 – ART 12 “Piano per il parco”

- 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
 - a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
 - b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

L. 394/91 – ART 12 “Piano per il parco”

- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere

L. 394/91 – ART 12 “Piano per il parco”

- 2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:
- **a) riserve integrali** nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- **b) riserve generali orientate**, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.

L. 394/91 – ART 12 “Piano per il parco”

- Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

L. 394/91 – ART 12 “Piano per il parco”

- **c) aree di protezione** nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

L. 394/91 – ART 12 “Piano per il parco”

- **d) aree di promozione economica e sociale** facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori

L. 394/91 – ART 12 “Piano per il parco”

- 7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

L. 394/91 – ART 13 “Nulla osta”

- 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

L. 394/91 – ART 17 “Riserve naturali statali”

- Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge.

L. 394/91 – ART 17 “Riserve naturali statali”

- Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 2. Sono vietati in particolare:
 - a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
 - b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

L. 394/91 – ART 21 “Vigilanza e sorveglianza”

- **1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette** di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.
- **2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette** di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso.

L. 394/91 – ART 21 “Vigilanza e sorveglianza”

- ...omissis...sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.
- Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.

L. 394/91 – Aree naturali protette regionali - ART 22 “Norme quadro”

- 1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:
- a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, ...attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;.

L. 394/91 – Aree naturali protette regionali - ART 22 “Norme quadro”

- b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;
- c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
- d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
- e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

L. 394/91 – Aree naturali protette regionali - ART 22 “Norme quadro”

- 3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
- 4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.
- 5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

L. 394/91 – Aree naturali protette regionali - ART 22 “Norme quadro”

- 6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

L. 394/91 – - ART 23 “Parchi naturali regionali”

- La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

L. 394/91 – - ART 25 “Strumenti di attuazione”

- 1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
- 2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

L. 394/91 – - ART 27 “Vigilanza e sorveglianza”

- 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
- 2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste..

L. 394/91 – - ART 30 “Sanzioni”

- 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con **l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda** da lire duecentomila a lire cinquantamiloni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemiloni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
- 2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la **sanzione amministrativa del pagamento** di una somma da lire cinquantamila a lire duemiloni.

L. 394/91 – - ART 30 “Sanzioni”

- 3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale **può essere disposto** dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, **il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.**
- 4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

L. 394/91 – - ART 30 “Sanzioni”

- ...omissis...7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
- 8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

LR 19/09 – ART. 2 “Rete Ecologica Regionale”

- La Regione, istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

LR 19/09 – ART. 2 “Rete Ecologica Regionale”

- La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree:
- a) il sistema delle aree protette del Piemonte;
- a bis) le aree contigue;
- b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;

LR 19/09 – ART. 2 “Rete Ecologica Regionale”

- b bis) le zone naturali di salvaguardia;
- c) i corridoi ecologici;
- c bis) altre aree ed elementi territoriali importanti per la biodiversità.

LR 19/09 – ART 4 “Sistema Regionale delle Aree Protette”

- Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:
 - a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;
 - b) le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;

LR 19/09 – ART 4 “Sistema Regionale delle Aree Protette”

- c) le aree protette a gestione regionale
- d) le aree protette a gestione provinciale;
- e) le aree protette a gestione locale

LR 19/09 – ART 5 “Classificazione delle aree protette”

- 1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:
 - a) **parchi naturali**, caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente;

LR 19/09 – ART 5 “Classificazione delle aree protette”

- b) **riserve naturali**, caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo;
- d) **riserve speciali**, caratterizzate da specificità di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale, artistico;

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

- 1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:
 - a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

- b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

- d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
- e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

- 2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:
 - **a) nei parchi naturali:**
 - 1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

- 2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

- 2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:
 - **a) nei parchi naturali:**
- 3) [tutelare e] valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

- 5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

- 2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:
- **b) nelle riserve naturali:**
- 1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

- 2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:

d) nelle riserve speciali:

1) [tutelare,] gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;

LR 19/09 - Art. 7 “Finalità delle aree protette”

- 2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
- 3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

LR 19/09 - Art. 8 “Norme di tutela e salvaguardia”

- 3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:
 - a) esercizio di attività venatoria fermo restando quanto previsto all'articolo 33;
 - b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;

LR 19/09 - Art. 8 “Norme di tutela e salvaguardia”

- c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- d) apertura di discariche;

LR 19/09 - Art. 8 “Norme di tutela e salvaguardia”

- e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;

LR 19/09 - Art. 8 “Norme di tutela e salvaguardia”

- f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

LR 19/09 - Art. 8 “Norme di tutela e salvaguardia”

- g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;

LR 19/09 - Art. 8 “Norme di tutela e salvaguardia”

- i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
- j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
- k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;

LR 19/09 - Art. 8 “Norme di tutela e salvaguardia”

- l) asportazione di minerali;
- m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.

LR 19/09 - Art. 8 “Norme di tutela e salvaguardia”

- 7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.

LR 19/09 - Art. 8 “Norme di tutela e salvaguardia”

- 8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.
- 9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.

LR 19/09 - Art. 11 – “Disp. generali”

- 1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione.
- 2. Agli enti di gestione si applica la normativa europea, statale e regionale riferita alla Regione.
- 3. Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle unioni montane interessate territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione.

LR 19/09 - Art. 13 - “Organi degli enti di gestione”

- 1. Gli organi degli enti di gestione, sono:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio;
 - b bis) il revisore dei conti;
 - c) la comunità delle aree protette.

LR 19/09 - Art. 15 - “Il Consiglio”

- Il consiglio è composto:
- a) dal presidente dell'ente di gestione;
- b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;
- c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;
- d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.

LR 19/09 - Art. 15 - “Il Consiglio”

- 2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative.

LR 19/09 - Art. 15 - “Il Consiglio”

- 6. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
- a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
- b) individua la sede legale dell'ente;
- c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;
- d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;
- e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;
- f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

LR 19/09 - Art. 15 - “Il Consiglio”

- g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;
- h) adotta il regolamento dell'area protetta;
- i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;
- j) assegna gli obiettivi ai dirigenti dell'ente e ne valuta i risultati su proposta del presidente;

LR 19/09 - Art. 15 - “Il Consiglio”

- k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;
- l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;

LR 19/09 - Art. 15 - “Il Consiglio”

- m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;
- n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;
- o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;
- o bis) nomina il revisore dei conti dell'ente;
- p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

LR 19/09 - Art. 18 - “La Comunità delle Aree protette”

- 2. La comunità delle aree protette è composta dal sindaco della città metropolitana, dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da loro delegati, in via permanente o per la singola seduta, purché consiglieri o assessori.
- 3. La comunità delle aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'ente di gestione e approva il proprio regolamento.

LR 19/09 - Art. 18 - “La Comunità delle Aree protette”

- 4. La comunità delle aree protette svolge le seguenti funzioni:
- a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del consiglio;
- b) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell'ente di gestione;
- c) esprime parere obbligatorio sul regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

LR 19/09 - Art. 18 - “La Comunità delle Aree protette”

- d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
- e) esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
- f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

LR 19/09 - Art. 18 - “La Comunità delle Aree protette”

- g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;
- h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.

LR 19/09 - Art. 21 “Vigilanza nelle aree protette”

- 1. La vigilanza e il controllo delle aree protette istituite con legge è affidata sui territori di rispettiva competenza:
 - a) al personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;
 - b) all'Arma dei Carabinieri;

LR 19/09 - Art. 21 “Vigilanza nelle aree protette”

- c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- d) agli agenti di vigilanza della provincia;
- e) **alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati.**

LR 19/09 - Art. 24 “Regolamento delle aree protette”

- 1. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 8, comma 7, di seguito denominato regolamento delle aree protette.

LR 19/09 - Art. 24 “Regolamento delle aree protette”

- 2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione, sentita la consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette, la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.

LR 19/09 - Art. 24 “Regolamento delle aree protette”

- 3. I regolamenti delle aree protette sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
- 4. Per le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle aree protette si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.

LR 19/09 - Art. 26 “Piano di area”

- 2. Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
 - b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;

LR 19/09 - Art. 26 “Piano di area”

- c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;

LR 19/09 - Art. 26 “Piano di area”

- e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.
- f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza

LR 19/09 - Art. 26 “Piano di area”

- 10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, **previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta**, il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.

LR 19/09 - Art. 26 “Piano di area”

- 11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.

LR 19/09 - Art. 27 “Piani naturalistici delle aree naturali protette e piani di gestione delle riserve speciali”

- 1. Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.
- 2. I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.

LR 19/09 - Art. 27 “Piani naturalistici delle aree naturali protette e piani di gestione delle riserve speciali”

- 2 bis. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004 , nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.
- 4. Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 2 bis .

LR 19/09 - Art. 38 “Conservazione della biodiversità”

- La Regione riconosce l'importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti,

LR 19/09 - Art. 38 “Conservazione della biodiversità”

- in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.

LR 19/09 - Art. 38 “Conservazione della biodiversità”

- 2. In attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 92/43/CEE e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza,

LR 19/09 - Art. 38 “Conservazione della biodiversità”

- il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'Allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni.

LR 19/09 - Art. 39 “Rete Natura 2000”

- 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 38 la Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all' articolo 3 della direttiva 92/43/CEE . Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale fanno parte della rete ecologica regionale e sono individuate nella carta della natura regionale.

LR 19/09 - Art. 39 “Rete Natura 2000”

- 2. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della direttiva 92/43/CEE, la rete Natura 2000 comprende:
 - a) i siti di importanza comunitaria adottati con decisione della Commissione europea;
 - b) le zone speciali di conservazione, designate ai sensi dell' articolo 3 del d.p.r. 357/1997;

LR 19/09 - Art. 39 “Rete Natura 2000”

- c) le zone di protezione speciale, di cui all' articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE , individuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievovenatorio), sentiti gli enti locali interessati

LR 19/09 - Art. 39 “Rete Natura 2000”

- 3. I siti di importanza comunitaria di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

LR 19/09 - Art. 39 “Rete Natura 2000”

- 4. La classificazione ovvero l'istituzione delle zone di protezione speciale decorre dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari standard Natura 2000 e delle cartografie delle zone di protezione speciale medesime.

LR 19/09 - Art. 40 “Misure di conservazione”

- 1. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la designazione delle zone speciali di conservazione, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall' articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e in conformità con la normativa nazionale di recepimento.

LR 19/09 - Art. 40 “Misure di conservazione”

- 2. Le misure di cui al comma 1 comportano, all'occorrenza, l'approvazione di appositi piani di gestione.
- 3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, e sono accompagnati, all'occorrenza, dall'individuazione dei soggetti attuatori.

LR 19/09 - Art. 41 “Gestione della Rete Natura 2000”

- 1. La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000, ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis in attuazione e nei limiti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 357/1997 .
- 2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte.

LR 19/09 - Art. 41 “Gestione della Rete Natura 2000”

- 2 bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:
 - a) enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;
 - b) province o città metropolitana;
 - c) unioni di comuni;
 - d) comuni.

LR 19/09 - Art. 43 “Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti”

- 1. Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all' articolo 5 del d.p.r. 357/1997 .

LR 19/09 - Art. 43 “Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti”

- 2. L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all'allegato B, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40.

LR 19/09 - Art. 43 “Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti”

- 3. Per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000

LR 19/09 - Art. 44 “Valutazione di incidenza di piani e programmi”

- 3. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti.

LR 19/09 - Art. 44 “Valutazione di incidenza di piani e programmi”

- 2. I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 5 del d.p.r. 357/1997, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- 3. La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza.

LR 19/09 - Art. 49 “Vigilanza nelle aree di Rete Natura 2000”

- 1. La vigilanza nelle aree della rete Natura 2000 è affidata:
 - a) all'Arma dei Carabinieri;
 - b) al personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette, se la gestione delle aree è affidata all'ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di cui all'articolo 21, comma 5;
 - c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio;

LR 19/09 - Art. 49 “Vigilanza nelle aree di Rete Natura 2000”

- d) agli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate;
- e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della l.r. 32/1982, previa convenzione con gli enti di gestione interessati laddove la vigilanza abbia luogo nei siti della rete Natura 2000 coincidenti in tutto o in parte con aree naturali protette regionali.

LR 19/09 – Art. 50 “Misure di ripristino”

- 1. In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti,

LR 19/09 – Art. 50 “Misure di ripristino”

- comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 1, lettera t), l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.

LR 19/09 – Art. 50 “Misure di ripristino”

- 2. Il provvedimento di ripristino di cui al comma 1 può disporre misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recuperabili con gli interventi di ripristino.
- 3. Le province, a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori e delle attività, emanano il provvedimento di ripristino entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della violazione, previo parere vincolante del soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000 interessate.

LR 19/09 – Art. 50 “Misure di ripristino”

- 4. Il provvedimento di cui al comma 3 può prevedere il mantenimento, totale o parziale, o l'adeguamento dell'intervento o dell'opera realizzata, qualora non in contrasto con gli strumenti di gestione, con il giudizio di valutazione di incidenza o con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione.
- 5. Se il responsabile della violazione non ottempera al ripristino, nei modi e nei termini stabiliti, la provincia interessata provvede direttamente con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

LR 19/09 – Art. 55 “Sanzioni”

- 1. Ferme restando le norme di carattere penale, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
- **a)** le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 360,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso;

LR 19/09 – Art. 55 “Sanzioni”

- ...omissis...**f)** la violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), comporta la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00. **La violazione al divieto comporta il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti;**
- ...omissis...**u)** ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui alle lettere da a) a l), **l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.**